



SFI

N° 7-2012 Reg. Circolari

Csm	Roma	20/02/2012
	Protocollo	P 3703/2012




Consiglio Superiore della Magistratura

4^a comm.

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

AI PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

AI PROCURATORI
della Repubblica presso i
Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: **Pratica num. 14/VQ/2011:** Trasmissione assenze maternità via intranet con visto di conformità del Capo dell'Ufficio.

Comunico che la Quarta Commissione, nella seduta del 7 febbraio 2012, ha adottato la seguente delibera:

“Con circolare del 13 luglio 2011, il Consiglio ha deliberato, tra l'altro, che *“l'istanza per l'autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio deve essere presentata dall'interessato direttamente al Capo dell'Ufficio, al quale spetta verificare la conformità della richiesta alla normativa vigente e, in caso di esito positivo, apporre alla stessa un visto; il Capo dell'Ufficio trasmette l'istanza in oggetto, esclusivamente via intranet, al C.S.M., fornendo specifica precisazione in ordine al conseguimento o meno del visto. Le istanze viste si intendono approvate una volta trascorso il termine di sessanta giorni dal loro invio al C.S.M.”*

V. In Cagliari, addì 20 FEB. 2012

Il Procuratore Generale
Ettore Angoni



M.DG-Procure Generale della Repubblica di CAGLIARI-20/02/2012-0000929-2



Csm	Roma	20/02/2012
	Protocollo	P 3703/2012

Pervengono a questo Consiglio tuttora istanze per l'autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza in forma cartacea e quindi non esclusivamente in via intranet.

Ciò posto, occorre ribadire che le istanze per l'autorizzazione all'astensione obbligatoria devono essere trasmesse esclusivamente in via intranet con il visto di conformità del Capo dell'Ufficio.

Alle stesse deve essere allegata la seguente documentazione:

- Nel caso di congedo per maternità da usufruire due mesi prima la data presunta del parto – tre mesi dopo:
 1. istanza dell'interessata
 2. certificato medico attestante la data presunta del parto

- Nel caso di congedo per maternità da usufruire un mese prima la data presunta del parto – quattro mesi:
 1. istanza dell'interessata
 2. certificato medico attestante la data presunta del parto
 3. Certificato del medico specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, il quale, in mancanza del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 626/94, attesterà che la scelta di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a questo non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

- Nel caso di integrazione per il parto posticipato:
 1. istanza dell'interessata con specifica richiesta di usufruire dei giorni eccedenti alla data presunta del parto
 2. atto di nascita o dichiarazione sostitutiva atto di nascita.”

Si invitano le SS.LL. ad attenersi per il futuro alle indicazioni contenute nella circolare sopra richiamata e nella presente delibera.

Per il SEGRETARIO GENERALE
 Il VICE SEGRETARIO GENERALE
 (Marco Patarnello)